



*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

N. 359/21002

BARI. 8 FEBBRAIO 1999



AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA REGIONE PUGLIA  
B A R I

E. P. C. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
DELLA REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 07/02/1999		
Cat. ....	Class. ....	Fasc. ....
PROT. N. 0771		

B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO

AFFARI REGIONALI

R O M A

(Rif. tele n. 200/1060/PU 070/12 3 del 5.2.1999)

OGGETTO: Legge Regionale: "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego".

Si fa riferimento alla nota n.112 del 12 gennaio 1999 concernente la legge regionale in oggetto, approvata dal Consiglio con deliberazione n.375 del 22 dicembre 1998.

Al riguardo, il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5.2.1999, ha rilevato che la legge regionale recante: "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" risulta illegittima in quanto: 1) l'articolo 14, comma 3, nel prevedere una non meglio specificata "esplicita determinazione del consolidamento" in sede di successione nella titolarità dei contratti in corso "relativi a tutto il personale", oltre a violare il principio generale della certezza del diritto per indeterminatezza dell'ambito di applicazione e del contenuto della norma, contrasta con i principi relativi all'accesso agli impieghi



## *Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

- 2 -

pubblici contenuti nel d. lgs. n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui non prevede alcuna procedura selettiva per detto accesso: 2) l'articolo 15, comma 3. nel prevedere che il potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali nei casi di inadempienza ivi previsti, possa qualora vi sia assoluta urgenza essere esercitato senza la previa fissazione di un congruo termine per provvedere, e senza il contemperamento di alcun tipo di coinvolgimento successivo dei detti Enti, oltre a contrastare con i principi generali in tema di modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, risulta lesivo dell'autonomia degli Enti locali garantita dall'art. 128 della Costituzione.

Per i suesposti motivi si ritiene che il provvedimento debba essere rinviato a nuovo esame del Consiglio Regionale.

Si allega copia del telefax n.200/1060/PU 070/12 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 5.2.1999.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO F.F.

FORSE  
*[Handwritten signature]*

FA/

09002378



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI

COMANDO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE PUGLIA

- 8 FEB 1999

Prot. N. 358 21002

COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA  
BARI

ET PER CONOSCENZA :

MINISTERO FINANZE  
Dipartimento delle Entrate  
Direzione Centrale della fiscalità locale  
Servizio II Divisione III

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
Dipartimento Funzione Pubblica - Settore Legislativo

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE  
Ufficio Legislativo

MINISTERO INTERNO  
D. G. Amm. Civ. Uff. Studi Aff.ri Reg.li

MINISTERO TESORO, BILANCIO E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Ragioneria Generale Stato - I.G.E.S.P.A.

ROMA

Roma, **5 FEB. 1999**

Rif: 2001/1060 / PU 070/12 3 PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI Dipartimento Affari Regionali.

In riferimento alla nota n.92/21002 datata 13.1.1999 relativa alla legge regionale recante "Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego" il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5/Febrario/1999, ha rilevato che essa risulta illegittima in quanto: 1) l'articolo 14, comma 3 nel prevedere una non meglio specificata "esplicita determinazione del consolidamento" in sede di successione nella titolarità dei contratti in corso "relativi a tutto il personale", oltre a violare il principio generale della certezza del diritto per indeterminatezza dell'ambito di applicazione e del contenuto della norma, contrasta con i principi relativi all'accesso agli impieghi pubblici contenuti nel d.lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui non prevede alcuna procedura selettiva per detto accesso; 2) l'articolo 15, comma 3 nel prevedere che il potere sostitutivo della regione nei confronti degli enti locali, nei casi di inadempienza ivi previsti, possa, qualora vi sia assoluta urgenza, essere esercitato senza la previa fissazione di un congruo termine per provvedere, e senza il contemperamento di alcun tipo di coinvolgimento successivo dei detti enti, oltre a contrastare con i principi generali

CITTA' DI BARI - SERVIZIO REGIONALE

In tema di modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, risulta lesivo dell'autonomia degli enti locali garantita dall'articolo 128 della Costituzione. Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la delibera legislativa regionale a nuovo esame del Consiglio regionale. Tanto si prega di comunicare ai competenti organi regionali assicurando.

D'ORDINE MINISTRO  
CAPO DIPARTIMENTO  
ROCCA



rp